

Sulla prova

Nelle cause relative a demani civici, perché gli antichi documenti facciano piena prova, è necessario espletare una indagine storico-diplomatica, la quale si concretizza nel controllo dell'esistenza dei requisiti propri dei documenti in esame, secondo le concezioni particolari di ciascuna cancelleria; tale indagine ha natura specialistica tecnica, di carattere storico-diplomatico, nella quale la scienza del giudice deve essere necessariamente integrata da quella di un tecnico competente del settore, da nominare consulente d'ufficio; tale indagine può essere espletata anche in fase di rinvio dalla corte di cassazione, poiché il divieto di nuove conclusioni e prove (diverse dal giuramento decisorio) vige per le parti e concerne i mezzi di prova (art. 394, 3° comma, c.p.c.), non impinge sulla scelta discrezionale del giudice di acquisire, mediante consulenza tecnica, elementi di giudizio tratti da valutazioni ed accertamenti espressi e compiuti da soggetti dotati di particolari cognizioni tecniche; la consulenza tecnica, infatti, non è un mezzo di prova, bensì uno strumento tecnico che il giudice ha facoltà di disporre al fine di rendere la sua decisione in esito ad una indagine rispettosa dei canoni delle discipline tecniche che vengono in considerazione. A. Roma, 19-06-1989, in Rep. Fo. It., 1989, "usi civici" n. 63, pubbl. in Nuovo dir. agr., 1989, 386